

DELIBERA N. 138/2021

**XXXXXX XXXXXX XXXXXX / FASTWEB SPA
(GU14/277361/2020)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 22/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX del 12/05/2020 acquisita con protocollo n. 0202957 del 12/05/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 12 maggio 2020, l'Istante lamentava la fatturazione successiva alla comunicazione di recesso, avvenuta in data 26 novembre 2019 e comunicato a mezzo PEC, e l'applicazione di costi di recesso. L'istante con memoria di replica, ritualmente e tempestivamente depositata, confermava e precisava le richieste già formulate.

2. La posizione dell'operatore

Fastweb S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 13 maggio 2020. In particolare, l'Operatore ha precisato che: a) i costi di recesso applicati all'Istante risultano giustificati dalle condizioni contrattuali allora in essere tra le parti; b) la comunicazione di recesso è stata lavorata nei termini previsti di 90 giorni; c) la fatturazione applicata all'Istante appare corretta. Alla luce di tali considerazioni, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa al rimborso della fatturazione successiva alla disdetta merita un parziale accoglimento. Sul punto occorre distinguere due diverse fattispecie: a. con riferimento ai costi di recesso, si deve notare preliminarmente che la fattispecie contrattuale oggi in esame rientra nella definizione dei contratti per adesione di cui all'Allegato A alla delibera n. 487/18/CONS – ove si legge che “possono essere qualificati ‘per adesione’ quei contratti che, anche in vista del contenuto delle loro singole clausole risultino predisposti unilateralmente da un solo contraente e siano destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale [...], sia da un punto di vista meramente formale [...]. Il contraente può, quindi, accettare in blocco le condizioni ovvero rifiutarle integralmente senza alcuna facoltà di trattativa” – e, di conseguenza, i costi di recesso possono essere applicati – a prescindere dal momento contrattuale in cui il recesso viene esercitato – se corrispondenti ai costi sostenuti per la dismissione od il trasferimento dell'utenza, commisurati anche alla luce del valore del contratto. Pertanto, i costi di recesso applicati all'Istante, nelle fatture n. XXXXXX e XXXXXX, devono ritenersi correttamente quantificati. Da ultimo, si noti che non rileva la querelle sul termine entro cui esercitare il recesso, posto che alla comunicazione di recesso segue l'applicazione dei costi dovuti alla luce dell'Allegato A alla delibera n. 487/18/CONS a prescindere dal momento in cui il recesso viene effettuato. b. con riferimento all'emissione di fatture successive alla data del recesso, avvenuto il 26 novembre 2019, si deve notare che, alla luce di quanto dispone l'Allegato A alla delibera n. 487/18/CONS, il termine massimo di

lavorazione della disdetta è pari a 30 giorni. Pertanto, la fatturazione emessa con riferimento al periodo di tempo successivo al 26 dicembre 2019 deve essere stornata in quanto illegittimamente applicata.

DELIBERA

Articolo 1

1. Fastweb S.p.A., in parziale accoglimento dell'istanza depositata in data 12 maggio 2020, è tenuta a stornare e/o rimborsare (in tal caso, con maggiorazione degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza sino al saldo effettivo) i costi fatturati ed addebitati all'Istante relativi al periodo di tempo successivo alla data del 26 dicembre 2019, ad eccezione dei costi di recesso individuati nelle fatture n. XXXXXXXX e XXXXXXXX. **2.** Fastweb S.p.A. è tenuta ad ottemperare alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 22 dicembre 2021

IL PRESIDENTE